

Programmazione Unitaria 2014-2020

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”

Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale"

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1
---	----

Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e della D.G.R n. 35/26 del 18/07/2017)



**SARDEGNA
RICERCHE**

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aiuti ad aggregazioni di imprese per lo sviluppo progetti di valorizzazione dell'offerta territoriale a fini turistici, per l'acquisizione di servizi avanzati di consulenza e di sostegno all'innovazione.
Direttive di attuazione	D.G.R n.48/27 del 06/09/2016 e n. 35/26 del 18/07/2017
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1
Soggetti beneficiari	MPMI in forma aggregata
Settori ammissibili	Quelli definiti all'art. 4 delle disposizioni attuative del bando
Priorità	Territoriale e ambito di intervento
Esclusioni	Quelle previste dai regolamenti applicati e dalle direttive di attuazione
Limitazioni	Quelle previste dai regolamenti applicati e dalle direttive di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Servizi avanzati del "catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" per: A. l'organizzazione della rete, definizione e gestione dei prodotti proposti; B. la progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali; C. l'organizzazione e partecipazione a fiere, eventi, educational tour e road show anche in paesi esteri; Per le attività di cui alla lettera B sono riconosciute le spese sostenute per la realizzazione dei materiali e delle campagne promozionali progettate. Per le attività di cui alla lettera C sono riconosciute le spese sostenute direttamente all'aggregazione e connesse alla realizzazione dei servizi previsti nel piano di attività (per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio relative ai servizi di partecipazione alle fiere).
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. (UE) n. 1407/2013
Dimensione del Piano di innovazione	Valore del Piano di attività fino a 135.000 euro
Forma aiuto	Sovvenzione sul totale delle spese approvate
Intensità aiuto	Intensità dell'aiuto fino al 100%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa con graduatoria
Fonti di copertura della spesa	L.R. n.7 del 2007 annualità 2011
Dotazione bando	Euro 135.000,00





**SARDEGNA
RICERCHE**

Sommario

Art. 1.	Finalità	4
Art. 2.	Riferimenti Normativi	4
Art. 3.	Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Art. 4.	Soggetti Beneficiari	5
Art. 5.	Interventi e spese ammissibili.....	6
Art. 6.	Fornitori dei servizi.....	7
Art. 7.	Forma e intensità dell'aiuto	7
Art. 8.	Criteri di valutazione	7
Art. 9.	Modalità di presentazione delle domande	8
Art. 10.	Procedure di selezione e valutazione	9
Art. 11.	Realizzazione degli interventi.....	10
Art. 12.	Modalità di rendicontazione	10
Art. 13.	Modalità di erogazione dell'aiuto	11
Art. 14.	Monitoraggio e Controlli	11
Art. 15.	Revoca e rinunce	12
Art. 16.	Procedimento amministrativo e tutela della privacy	12
Art. 17.	Disposizioni finali.....	13



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 1. Finalità

1. L'intervento è finalizzato a supportare le aggregazioni di imprese del territorio del Parteolla e Basso Campidano nelle azioni di valorizzazione di un offerta turistica territoriale con valenze enogastronomiche ed esperienziali. Le azioni inserite in un piano di attività coordinato, devono tendere al posizionamento del prodotto turistico individuato nei mercati nazionali ed internazionali.
2. L'intervento è inserito all'interno dell'Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di prodotto" di cui alla deliberazione n. 46/10 del 22 settembre 2015 della Giunta Regionale.
3. Il piano di attività e l'avvio delle prime iniziative promo-commerciali legate alla creazione di un Club di Prodotto territoriale per il Parteolla e Basso Campidano, previste nell'accordo di programma, concorrono al perseguimento degli obiettivi della Programmazione unitaria, Strategia 2.3 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" e Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale" della Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019.

Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Gli interventi a favore delle aggregazioni di imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUCE. serie L n. 187 del 26 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
2. Le presenti disposizioni di attuazione sono adottate in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:
 - Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/2014: Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
 - Delibera della Giunta Regionale n. 46/10 del 22/09/2015, - Programmazione territoriale. Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano. Club di Prodotto".
 - Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/2015 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
 - Delibera della Giunta Regionale n. 48/27 del 06/09/2016: approvazione Direttive di attuazione per servizi di innovazione e di supporto all'innovazione di sostegno alle MPMI
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907164205.pdf.
 - Chiarimenti procedurali alle Direttive di attuazione approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 35/26 del 18/07/2017: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170719132646.pdf
 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 e la Convenzione Quadro per l'attuazione di interventi in materia di ricerca e innovazione tra Sardegna Ricerche e Centro Regionale di Programmazione che ha inteso promuovere "Azioni pilota e innovative per lo sviluppo del settore turistico connesso all'agroalimentare con particolare riferimento all'enoturismo".
 - Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n 1107 del 28/06/2018 che approva le presenti disposizioni attuative e allegati.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. Sardegna Ricerche e l'Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano hanno sottoscritto nel 2015 un Accordo di collaborazione per la creazione di un Club di Prodotto territoriale tra le imprese del Parteolla e Basso Campidano finalizzato alla strutturazione di un'offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed escursionistica.
2. In attuazione dell'Accordo, il bando intende valorizzare le iniziative di aggregazione delle imprese del territorio del Parteolla e Basso Campidano, privilegiando quelle avviate a seguito della sperimentazione del modello del club di prodotto territoriale.
4. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 135.000,00 a valere sulle risorse dell'Accordo di Collaborazione.

Art. 4. Soggetti Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti sono aggregazioni di micro e piccole medie imprese (MPMI). Le piccole e medie imprese sono definite secondo quanto previsto dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.
2. Gli aiuti non possono essere concessi alle aggregazioni di MPMI operanti nei settori o attività esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 pubblicato nella GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013 (pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti per attività connesse all'esportazione e aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali).
3. L'aggregazione proponente, deve essere costituita da non meno di 10 MPMI con sede operativa o luogo di svolgimento dell'attività nei Comuni dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: Sordiana, Settimo San Pietro, Barrali, Donori, Soleminis, Dolianova.

Le tipologie di aggregazioni ammissibili sono:

- a. "Contratto di Rete", nella forma della rete soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 ter e ss del decreto-legge n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. A.T.I (Associazioni Temporanee di Imprese);
 - c. Consorzi e Società consortili costituiti anche in forma cooperativa.
4. Per le aggregazioni (ATI) non ancora costituite, il capofila dell'aggregazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione in una delle fattispecie previste al comma precedente alle lettere a e b, entro 60 giorni dalla data di concessione provvisoria.
 5. L'aggregazione proponente, o le singole imprese della costituenda aggregazione, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:
 - a) essere regolarmente costituiti e risultare iscritti e attivi nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) non essere considerata impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f) essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - g) non aver avviato gli interventi previsti dal Piano prima della data di presentazione della domanda di accesso al bando;



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDEGNA RICERCHE

- h) non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- i) di impegnarsi a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- j) indicare un conto corrente dedicato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del Piano, anche in via non esclusiva.

Art. 5. Interventi e spese ammissibili

1. Il bando cofinanzia la realizzazione di un Piano di attività per la valorizzazione e promozione nei mercati nazionali e internazionali di un'offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed escursionistica del Parteolla e Basso Campidano.
2. Si prevede di selezionare un'unica proposta fra quelle che verranno valutate positivamente secondo le modalità indicate agli articoli successivi.
3. Sulla base delle esigenze dell'aggregazione proponente il piano deve prevedere un insieme di iniziative strutturate a cui corrispondono altrettanti servizi finalizzati a:
 - A. l'organizzazione della rete, definizione e gestione dei prodotti proposti;
 - B. la progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali;
 - C. l'organizzazione e partecipazione a fiere, eventi, educational tour e road show anche in paesi esteri;
4. Nell'ambito del piano di attività, le spese relative alle attività di progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali di cui al punto B non possono superare il 50% del totale del piano approvato. Le spese di cui al punto C devono essere almeno pari al 20% del piano approvato.
5. Il piano di attività deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese che compongono l'aggregazione proponente. Le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del Piano di attività e il costo dei singoli servizi/attività coerente con le previsioni del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna". Per le attività di cui alla lettera B, sono riconosciute le spese sostenute per la realizzazione dei materiali e delle campagne promozionali progettate. Per le attività di cui alla lettera C, sono riconosciute le spese sostenute direttamente dall'aggregazione e connesse alla realizzazione dei servizi previsti nel piano di attività (per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio relative ai servizi di partecipazione alle fiere).
6. La durata massima del piano di attività è pari a 24 mesi salvo eventuali proroghe concesse come previsto all'art 11 delle disposizioni. Si evidenzia che la data di inizio del piano deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
7. Il Piano di attività, redatto secondo lo schema fornito (allegato B), definisce chiaramente il percorso strutturato di promo-commercializzazione del prodotto identificato costituito da un insieme di azioni integrate. Al Piano di attività vanno allegati i singoli piani di lavoro dei servizi attivati, redatti secondo lo schema fornito (allegato C). Le spese dell'aggregazione collegate alla realizzazione delle attività previste alle lettere B e C devono essere esposte separatamente anche nel piano di lavoro del servizio a cui si riferiscono.
8. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - formazione del personale;
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
 - i servizi oggetto di fatturazione da parte delle imprese aderenti all'aggregazione.
9. L'IVA è ammissibile per la quota non detraibile.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 6. Fornitori dei servizi

1. L'aggregazione proponente sceglie liberamente i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del Piano di attività. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere le competenze necessarie, indicando il nominativo dei clienti e la descrizione dell'attività svolta, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dall'aggregazione proponente.
2. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, l'aggregazione proponente dovrà essere autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche, nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
3. Il fornitore dei servizi, non può coincidere né con il legale rappresentante di una delle imprese costituenti l'aggregazione beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
4. In generale si precisa che si configura conflitto di interessi quando il personale dell'aggregazione proponente ha un interesse economico diretto o indiretto con il fornitore del servizio.

Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'agevolazione prevista è concessa sotto forma di sovvenzione, finalizzata alla copertura delle spese ammissibili di cui all'art. 5, con un'intensità pari all'100% del costo complessivo del Piano di attività approvato e rendicontato.
4. Qualora l'aggregazione proponente non abbia la propria autonomia giuridica (es. ATI), l'importo dell'aiuto complessivamente riconosciuto viene suddiviso in quote uguali fra tutte le imprese che aderiscono all'aggregazione. Ciascuna impresa partecipante sarà quindi tenuta a dichiarare gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'ultimo triennio.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. I Piani di attività sono valutati da una Commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche. La Commissione esprime un giudizio con l'attribuzione di un punteggio assegnato in base all'applicazione dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima per criterio
a) Coerenza con strumenti di Programmazione Viene valutata la coerenza del Piano di attività rispetto agli obiettivi di programmazione territoriale identificati nell'accordo di programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di	20	12



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020



SARDEGNA RICERCHE

sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto". Delibera della Giunta Regionale n. 46/10 del 22/09/2015		
b) Innovatività e qualità del Piano di attività L'innovatività è valutata in termini di realizzabilità, complementarietà e metodologie proposte per gli interventi nonché capacità del Piano di favorire innovazioni di processo, organizzative e di mercato. La qualità del Piano è valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione e nella descrizione del Piano e dei servizi che lo compongono, nonché nell'adeguatezza dei costi.	30	18
c) Competenza tecnica dei fornitori coinvolti Valutata in termini di competenza ed esperienza dei fornitori coinvolti nella realizzazione del Piano rispetto ai servizi individuati.	15	
d) Risultati attesi e capacità del Piano di accrescere la competitività del proponente Valutata in termini di capacità del piano di attività di accrescere la competitività individuale e collettiva delle imprese nei mercati nazionali e internazionali	15	
e) Numerosità dell'aggregazione Valutata in termini di numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione (10 imprese <u>4 punti</u> ; da 10 a 15 imprese <u>6 punti</u> ; oltre 15 imprese <u>10 punti</u>)	10	4
f) Qualità del Piano in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Valutata in termini di sensibilità delle imprese dell'aggregazione nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al Piano di attività proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.)	5	
g) - Qualità del Piano in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa Valutata in termini di attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nelle imprese dell'aggregazione.	5	

2. I Piani di attività sono considerati ammissibili e inseriti in graduatoria se raggiungono il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e raggiungono il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), e).

Art. 9. Modalità di presentazione delle domande

1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa con graduatoria.
2. Il proponente per presentare la domanda deve disporre:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
 - di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
3. La domanda è costituita dai seguenti documenti:



SARDEGNA RICERCHE

- Domanda di accesso, in regola con l'imposta di bollo, secondo il modello di cui all'**allegato A**; (*si precisa che nel caso di ATI non ancora costituita deve essere compilato dall'impresa capofila*);
- Piano di attività, redatto secondo le indicazioni di cui all'**allegato B**;
- Piano di lavoro e curriculum vitae dei fornitori di servizi individuati, **allegato C**
- Lettera di impegno per la costituzione dell'ATI, **allegato D**
- Dichiarazione di MPMI partecipante all'ATI, **allegato E**

L'allegato D ed E, deve essere compilato unicamente nel caso di ATI non ancora costituita, da ciascuna impresa che intende aderire all'ATI.

4. La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente, o nel caso di ATI non ancora costituita, dall'impresa capofila, completa degli allegati, deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@cert.sardegna ricerche.it e deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Domanda di accesso al bando - Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali"
5. Le domande di accesso possono essere presentate secondo i termini stabili nell'avviso di pubblicazione del bando.

Art. 10. Procedure di selezione e valutazione

1. Le proposte presentate saranno esaminate attraverso una procedura valutativa con graduatoria finale. La procedura, articolata in due fasi, prevede una prima "Verifica dei requisiti di ammissibilità formale" e la successiva "valutazione tecnica" dei piani di attività.
2. Le proposte vengono ammesse agli aiuti in base all'ordine definito nella graduatoria.

Verifica dei requisiti di ammissibilità formale

Le domande inviate sono oggetto di una verifica di ammissibilità formale di ricevibilità che prevede il rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della presenza della documentazione indicata all'art. 9.

Le domande non ricevibili sono rigettate con atto di determinazione del Direttore Generale e comunicati i motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi dell'aggregazione proponente e oggettivi del Piano di attività (vedi artt. 4 e 5 delle presenti disposizioni attuative).

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'aggregazione proponente l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche di ammissibilità.

Nel caso in cui, in sede di verifica di ammissibilità formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima dell'adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica all'aggregazione proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono valutate dalla Commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche applicando i criteri definiti all'art.8.

In sede di valutazione, la Commissione può richiedere all'aggregazione proponente chiarimenti in merito alla documentazione presentata e avvalersi del parere di esperti.

A conclusione dei lavori, la Commissione redige un verbale contenente l'esito della valutazione e redige la graduatoria delle proposte presentate. Il Direttore Generale approva l'esito della valutazione, la graduatoria e il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili e degli impegni a carico dell'aggregazione beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDEGNA RICERCHE

e modalità di realizzazione del Piano, oltre eventuali prescrizioni istruttorie, nonché le condizioni di revoca, il CUP (Codice Unico di Progetto) e il COR (Codice di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti) assegnati.

L'aggregazione di imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti deve trasmettere a Sardegna Ricerche, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria, la dichiarazione di accettazione, secondo lo schema reso disponibile. La dichiarazione impegna il l'aggregazione beneficiaria alla realizzazione del Piano di attività secondo quanto indicato nella documentazione presentata e le eventuali variazioni apportate in sede di valutazione del piano.

L'invio della dichiarazione di accettazione non è necessario nel caso in cui l'aggregazione proponente comunichi la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso come disciplinato nel successivo art.13.

Art. 11. Realizzazione degli interventi

1. In generale, il Piano di attività approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le eventuali variazioni del Piano devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche previa richiesta motivata dall'aggregazione beneficiaria. Sono consentite esclusivamente variazioni nel limite del 20% del budget approvato per ogni singola categoria di iniziative strutturate come indicate al comma 3 dell'art. 5.
2. L'aggregazione beneficiaria deve realizzare il Piano di attività entro i termini indicati in sede di domanda; potranno essere rendicontate esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate entro le date di inizio e di conclusione del Piano di attività salvo proroghe approvate da Sardegna Ricerche.
3. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano, può essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'aggregazione beneficiaria che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro la data di conclusione dei lavori indicata nel Piano di attività approvato.

Art. 12. Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione finale l'aggregazione beneficiaria, deve trasmettere all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it la domanda di pagamento dell'aiuto a cui vanno allegati i seguenti documenti:
 - a. Relazione finale o intermedia contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati;
 - b. Il rendiconto analitico delle spese a cui vanno allegate copia dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti.
2. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del piano di attività approvato.
3. Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate entro le date di inizio e di conclusione del Piano di attività indicate nella Domanda di accesso e comunque entro la data stabilita dal disciplinare e da eventuali proroghe (periodo di eleggibilità). Si evidenzia che la data di inizio del piano deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di accesso
4. Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: "Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali - CUP xxxxxxxxxx"
1. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'aggregazione beneficiaria deve obbligatoriamente:
 - a) possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - b) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. L'aggregazione beneficiaria si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

- c) conservare tutti i documenti relativi all'intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- d) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
- e) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 13. Modalità di erogazione dell'aiuto

1. La determinazione di liquidazione dell'aiuto provvisoriamente concesso avviene dopo la positiva verifica tecnica e amministrative del Piano di attività rendicontato, secondo le seguenti fasi:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del Piano di attività e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi attraverso la verifica degli indicatori di monitoraggio presentati (es relazioni tecniche sul piano e i singoli servizi realizzati, copia materiali realizzati, report su partecipazione ad eventi o fiere di settore, ecc.).

Qualora il Piano di attività sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione parziale del Piano e alla riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento dello stesso ove risultassero modificati i presupposti del Piano di attività approvato.

Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative consistono nell'accertamento e nella validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti, la regolarità contributiva aziendale (DURC), i controlli connessi ai pagamenti e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati attraverso bonifico bancario. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere ovvero i costi sostenuti e pagati oltre il "periodo di eleggibilità delle spese".

2. L'erogazione dell'aiuto può avvenire secondo una delle due modalità indicate:

Liquidazione in un'unica soluzione alla conclusione del Piano di attività

L'aggregazione beneficiaria presenta la domanda di pagamento dell'aiuto secondo le previsioni di cui all'art 12, rendicontando l'intero piano di attività.

Anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso

Il beneficiario può richiedere una prima quota, pari al 50% dell'agevolazione provvisoriamente concessa, liquidata a titolo d'anticipazione, previa stipula di un disciplinare e dietro presentazione dell'originale cartaceo di una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche e di durata pari alla durata del Piano di attività approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. La fideiussione sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento.

Una seconda quota, pari ad un ulteriore 30% dell'agevolazione concessa, può essere liquidata al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del valore complessivo del piano di attività, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa di cui sopra.

Il saldo del restante 20% ad ultimazione del piano di attività e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa di cui sopra.

Art. 14. Monitoraggio e Controlli

1. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del Piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, Sardegna Ricerche, la Regione Sardegna o altre Istituzioni



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDEGNA RICERCHE

competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

2. L'aggregazione beneficiaria ha l'obbligo di mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo i requisiti di accesso; conservare e mettere a disposizione per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa.
3. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del Piano, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

Art. 15. Revoca e rinunce

1. A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare l'aiuto finanziario concesso nel caso in cui l'aggregazione beneficiaria incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle presenti disposizioni attuative, dal provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, in caso di rinuncia dell'aggregazione beneficiaria, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove per imperizia o altro comportamento l'aggregazione beneficiaria comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
3. Nel caso di revoca l'aggregazione beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico della medesima impresa beneficiaria tutti gli oneri relativi all'operazione.
4. È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'aggregazione beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'aggregazione beneficiaria.
6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

Art. 16. Procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. Tutte le informazioni concernenti il presente bando sono disponibili sul sito www.sardegna ricerche.it.
2. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda
 - Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sabrina Orrù orru@sardegna ricerche.it
3. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it.
4. Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, l'elenco delle MPMI beneficiarie è pubblicato nel sito internet di Sardegna Ricerche.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

5. Tutti i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personale, gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR.

Art. 17. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni attuative del bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti disposizioni possono essere modificate o integrate con determinazione del Direttore Generale.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni:

- **Allegato A** – Domanda di accesso
- **Allegato B** – Piano di attività
- **Allegato C** – Piano di lavoro dei servizi
- **Allegato D** – Lettera di impegno per la costituzione dell’ATI
- **Allegato E** – Dichiarazione di MPMI partecipante all’ATI
- **Allegato F** - Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

